

RISOLUZIONE N. 10/E



Divisione Servizi

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione

Roma, 6 febbraio 2025

OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito d'imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate di cui all'articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60

L'articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, ha previsto, alle condizioni ivi indicate, un contributo sotto forma di credito d'imposta per le imprese che effettuano investimenti dall'8 maggio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Con decreto 30 agosto 2024 del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono state definite le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nelle ZLS, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60.

In particolare, tale credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 12 dicembre 2024 è stato approvato il modello di comunicazione per l'utilizzo del

credito d’imposta per gli investimenti nelle ZLS, di cui al predetto articolo 13 del decreto-legge n. 60 del 2024, ed è stato definito il relativo contenuto e le modalità di trasmissione.

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:

- “**7038**” denominato “**Credito d’imposta investimenti ZLS – articolo 13, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60**”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “*Erario*”, nella colonna “*importi a credito compensati*”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “*importi a debito versati*”. Nel campo “*anno di riferimento*” è indicato l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “*AAAA*”.

L’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che l’importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all’ammontare massimo fruibile sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate e della percentuale comunicata con provvedimento del Direttore dell’Agenzia, pena lo scarto del modello F24.

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito *internet* dell’Agenzia delle entrate.

IL DIRETTORE CENTRALE
Firmato digitalmente